

## N. 178

## **IL SINDACO**

Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2106 del 31 dicembre 2008 con la quale è stato approvato il Piano di monitoraggio sulla presenza di Ostreopsis ovata nel litorale costiero della Campania;

Vista la nota n. 2010.0649578 del 30/07/2010 della Regione Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario acquisita agli atti del Comune d'Ischia il 02 agosto 2010 al n. 18590 in cui si comunicava che da campioni di mitili naturalmente sviluppatisi sulle coste del Comune di Napoli e del Comune di Ischia, in località S. Pietro, in applicazione del monitoraggio previsto dalla predetta delibera della G.R.C. n. 2106 del 31 dicembre 2008, è stata evidenziata la presenza di una biotossina, presumibilmente prodotta dall'Ostreopsis ovata.

Considerata la necessità di adottare misure a tutela della salute pubblica quali il divieto di pesca di taluni prodotti ittici per autoconsumo ed effettuare correttamente la comunicazione del rischio:

Preso atto che il Settore Veterinario Regionale con la citata nota comunica che esami effettuati su campioni di molluschi bivalvi prelevati dai Servizi Veterinari dell'A.S.L. nelle aree di produzione classificate (allevamenti autorizzati di mitili) finora non hanno rilevato la presenza di biotossine algali, per cui è da ritenere che il fenomeno dell'accumulo della biotossina resti limitato agli organismi marini, echinodermi (ricci di mare), frutti di mare selvatici (molluschi bivalvi e gasteropodi) e crostacei (granchi), presenti e nelle immediate vicinanze della costa;

**Ritenuto** necessario, a tutela della salute pubblica, vietare la pesca e la raccolta dal sito in questione, anche a livello amatoriale per autoconsumo, dei prodotti ittici che potrebbero essere contaminati dalla biotossina algale;

Vista la Legge n. 833/78

Vista la Legge Regione Campania n. 25/83

Visto il T.U.E.L. n° 267/2000

Visto il Reg.Ce n° 178/02

Visto il Reg.Ce n° 852/04

## ORDINA

Il <u>divieto assoluto di pesca e raccolta</u> di echinodermi (ricci di mare), frutti di mare selvatici (molluschi bivalvi e gasteropodi) e crostacei (granchi), anche a livello amatoriale per autoconsumo presenti sui siti rocciosi del litorale del Comune d'Ischia località S. Pietro in



prossimità della costa, posti a meno di 100 metri da questa a causa del possibile accumulo di una tossina algale che può rivelarsi estremamente pericolosa per la salute pubblica; Tale divieto rimarrà in vigore fino a revoca disposta su comunicazione della Regione Campania A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario;

Si informa la popolazione che il rischio non è legato al consumo delle predette specie ittiche acquistate attraverso gli ordinari canali di vendita oggetto dei controlli sanitari a cura delle AASSLL.

Maggiori informazioni sulla tossina algale sono disponibili all'indirizzo www.orsacampania.it e per segnalazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo: microalga@izsmportici.it

La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, è portata a conoscenza della cittadinanza a mezzo affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito ufficiale internet del Comune di Ischia, comunicazione alla stampa e all'emittente televisiva locali e sarà notificata e per quanto di competenza a cura della Segreteria Generale:

- Ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Barano:
- al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Napoli 2 Nord;
- al Circomare Ischia;
- alla Compagnia Carabinieri di Ischia;
- al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Ischia;
- al Commissariato della Polizia di Stato di Ischia:
- alla Polizia Sanitaria dell'ASL NA2 Nord;
- al Comando di Polizia Municipale di Ischia;
- al Consorzio Area Marina Protetta "Regno di Nettuno";

Ischia 4 agosto 2010

II Vice Sindaco

Avv. Luigi Boccanfuso